

Protezione dell'ambiente e vita buona

capitolo scritto da: Daniela Bauduin

Il punto della situazione

In un recente saggio, dal titolo “Elogio della dignità”, Giovanni Maria Flick individua il rispetto dell'ambiente e dell'eguaglianza nel rapporto fra l'uomo, il territorio e la natura come un tema essenziale per cogliere il valore e le potenzialità della dignità: non è possibile – scrive l'autore - comprendere i **problemi della salvaguardia ambientale, dell'ecologia e dello sviluppo sostenibile** «se non si muove dal rispetto della dignità sia di chi vive quell'ambientesia di chi lo ha abitato ieri, sia di chi lo abiterà domani».(1) Il legame inscindibile tra tutela delle antichità e delle arti e tutela del paesaggio è stato recepito dai padri costituenti nell'articolo 9 della Costituzione, la cui violazione è emersa in modo drammatico nella devastazione della Biblioteca dei Girolamini, accertata, in via definitiva, in sede penale nel 2015 e amministrativo-contabile nel 2016. **L'inefficienza e l'inerzia della pubblica amministrazione** hanno effetti devastanti sulla tutela dell'ambiente, come denunciato dalla Commissione parlamentare istituita allo scopo di indicare al Parlamento e al Governo gli interventi per prevenire gli illeciti in campo ambientale. Nel 2016, la sua indagine ha evidenziato criticità e ritardi nelle attività di messa in sicurezza e bonifica del sito abruzzese di Bussi sul Tirino, derivanti sia dalla gestione commissariale, sia dalla sovrapposizione di competenze e azioni tra una pluralità di soggetti pubblici e privati. Nell'area di rilevante interesse nazionale situata nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, l'aspro conflitto tra Stato e Comune di Napoli si ripercuote su quella bonifica da tanti anni attesa, propedeutica rispetto a qualunque progetto di recupero. In questo scenario, emerge l'importanza della recente riforma del sistema penale, che ha introdotto sanzioni più dissuasive nei confronti delle attività dannose per l'ambiente, al fine di garantirne una tutela più efficace.

Ambiente e cultura: il caso della Biblioteca dei Girolamini

La Costituzione italiana pone tra i principi fondamentali la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione (art. 9, comma 2, Cost.). Nella lettura della disposizione costituzionale condotta da Salvatore Settis, viene messo in luce il nesso profondo tra ambiente e cultura, attraverso il richiamo delle parole pronunciate dall'archeologo e storico dell'arte Ranuccio Bianchi Bandinelli secondo cui: «La tutela delle bellezze naturali non può in alcun modo esser disgiunta da quella delle antichità e delle arti».(2) Per Settis «paesaggio, ambiente, beni culturali non solo formano un insieme

inscindibile la cui estensione corrisponde al territorio della Nazione “una e indivisibile”, ma fanno tutt’uno con la cultura, l’arte, la scuola, l’università e la ricerca, la libertà del pensiero, della parola, della stampa».(3)

Tra il giugno del 2011 e l’aprile del 2012, nella città di Napoli è stata realizzata la devastazione e la spoliazione di libri e manoscritti, incunaboli e carte geografiche antiche, di enorme valore, custoditi nella Biblioteca Statale Oratoriana annessa al Monumento Nazionale dei Girolamini, costituita tra la fine del XVI secolo e l’inizio del XVII dai Padri Filippini, e divenuta governativa nel 1866. Le indagini in sede penale sono partite a seguito di un articolo pubblicato il 30 marzo 2012 nel giornale “Il Fatto Quotidiano”, a firma di Tomaso Montanari, docente di storia dell’arte moderna presso l’Università Federico II di Napoli, in cui l’autore descriveva lo stato di grave pericolo in cui versava la Biblioteca a causa dei ripetuti furti subiti e dello stato di incuria e decadenza in cui si trovava sia la struttura sia il patrimonio librario in essa conservato. Il processo di primo grado si concludeva con la condanna dell’ex direttore della Biblioteca Girolamini, in precedenza consigliere del Ministro per i Beni e per le Attività Culturali, per il reato di peculato a sette anni di reclusione(4), decisione confermata in via definitiva nel 2015 dalla Corte di Cassazione(5). La sentenza del Tribunale di Napoli (pag. 197) afferma che: «Nella storia delle biblioteche italiane, un breve periodo a cavallo degli anni 2011-2012, sarà ricordato certamente come quello nel quale è stato perpetrato lo scempio senza precedenti di una di esse, non dovuto alla cieca violenza di eventi bellici, alla furia devastante di catastrofi naturali come alluvioni e terremoti, alla devastazione di incendi o alla furia distruttiva del fanatismo integralista - di cui sono state vittime nel corso dei secoli gloriose e illustri raccolte librerie sia pubbliche che private - ma perpetrata dall’interno proprio da chi avrebbe dovuto, nel dirigerla, proteggerla e tutelarla».

La Procura presso la Corte dei conti campana ha agito nei confronti dell’ex direttore della Biblioteca e dell’ex conservatore, religioso appartenente alla Congregazione dei Padri Oratoriani, i quali sono stati condannati al pagamento, in favore del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, della somma complessiva di Euro 19.460.000.(6) La quantificazione complessiva ha fatto riferimento al danno causato dalla devastazione della Biblioteca per effetto dello smembramento dell’unità delle collezioni librerie, a quello riportato dai libri trafugati e rientrati dopo il sequestro (circa 2.500) e dai testi mal conservati, insieme alla sottrazione di volumi finora non recuperati. L’appello dell’ex direttore non ha posto in discussione la sussistenza dei suoi comportamenti illeciti, né ha contestato l’esistenza di un ingente danno erariale. La parte appellante ha censurato l’esatta determinazione del carico di condanna nei suoi confronti. Le relative doglianze sono state ritenute prive di pregio e pertanto disattese, in particolare, ad avviso del Collegio adito, la spoliazione nei confronti della Biblioteca dei Girolamini e? stata tanto scientifica e pianificata, da travolgere ogni possibile pregressa incuria da parte del Ministero(7).

Tutela dell’ambiente e attività economica: chi inquina paga

L’auspicato equilibrio tra ambiente, salute, lavoro, libertà di iniziativa economica(8) impone alle istituzioni pubbliche competenti di accelerare il risanamento ambientale delle vaste aree inquinate definite Sin, cioè Siti di interesse nazionale(9), ancora in attesa di urgenti opere di bonifica. Il principio “chi inquina paga”, che ispira la normativa comunitaria (art. 191 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione Europea), impone a chi provoca un rischio di inquinamento o causa un inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione. Il c.d. codice dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. da 239 a 253) distingue in modo netto il responsabile dell'inquinamento dal proprietario del sito che non abbia causato o concorso a causare la contaminazione, e stabilisce che incombe soltanto sul primo l'obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare la situazione. Tale lettura trova conferma nella giurisprudenza amministrativa consolidata secondo cui la fonte dell'obbligo a provvedere alla messa in sicurezza e all'eventuale bonifica del sito inquinato risiede nella responsabilità dell'autore dell'inquinamento, a titolo di dolo o di colpa, in presenza di un quadro di indizi, gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare, quanto meno in via deduttiva, che il soggetto cui è rivolto l'ordine è il responsabile dell'inquinamento.[\(10\)](#) La pubblica amministrazione non può imporre alcuna attività di recupero e di risanamento ai proprietari dell'area inquinata che non siano anche responsabili. Essi hanno la facoltà di eseguire le operazioni di ripristino (art. 245, decreto cit.) allo scopo di evitare l'espropriazione del terreno per le spese sostenute ai fini degli interventi di recupero ambientale, assistite da privilegio speciale immobiliare (art. 253, decreto cit.). Sul tema delle bonifiche, è intervenuta la riforma legislativa sui nuovi delitti ambientali (legge 22 maggio 2015, n. 68) che ha introdotto nel codice penale il delitto di "omessa bonifica" (art. 452-*terdecies* c.p.). Il legislatore punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000 chiunque non provveda alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi, pur essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica. Tale disposizione aggiunge nel sistema normativo una fattispecie di reato più grave di quella contenuta nel codice dell'ambiente (art. 257). Sia per il nuovo delitto che per la contravvenzione la riforma inserisce la clausola di riserva "salvo che il fatto non costituisca più grave reato". Ciò renderebbe la norma applicabile «solamente nelle ipotesi di un superamento delle soglie di rischio che non abbia raggiunto (o quanto meno eguagliato) gli estremi dell'inquinamento, ossia che non abbia cagionato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dei beni (acque, aria, etc.) elencati dall'art. 452-bis c.p.».[\(11\)](#)

Merita di essere richiamato il lavoro svolto dalla Commissione parlamentare sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad esse correlati, istituita con legge 7 gennaio 2014, n. 1. La relazione approvata nel luglio 2016 si occupa del sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino[\(12\)](#), creato nel 2008 a fronte di un quadro di elevata contaminazione delle acque sotterranee e dei terreni emerso in seguito al ritrovamento, da parte del Corpo forestale dello Stato, di una quantità ingente di rifiuti industriali in un'area adibita a discarica abusiva, in prossimità della confluenza dei fiumi Tirino e Pescara. La relazione si sofferma sulle vicende giudiziarie, richiama la sentenza di primo grado pronunciata il 19 dicembre 2014 dalla Corte di Assise di Chieti nel processo a carico di diciannove imputati per i delitti di avvelenamento di acque (art. 439 c.p.) e di disastro innominato (art. 434, secondo comma, c.p.), che ha assolto gli imputati dal delitto di avvelenamento perché il fatto non sussiste, derubricato il reato di disastro doloso in quello di disastro colposo e, di conseguenza, dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione (le motivazioni sono state depositate il 2 febbraio 2015) [\(13\)](#). Si legge che la Corte adita ha «acquisito «come dato non contestabile la presenza di un diffuso inquinamento proveniente dall'attività produttiva svolta nel corso di circa un secolo presso il sito di Bussi» dal quale tuttavia non si può automaticamente far discendere l'avvelenamento delle acque, «atteso che – come ampiamente indicato allorché si è esaminata la struttura del reato di cui all'articolo 439 del codice penale – l'inquinamento della falda non comporta necessariamente l'avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione, occorrendo procedere ad una verifica delle concentrazioni che le sostanze pericolose hanno assunto nell'acqua concretamente destinata all'alimentazione umana. Si potrebbe affermare che l'acqua distribuita ai comuni della val Pescara era avvelenata solo ove si fosse riscontrata una presenza di contaminanti tali da determinare un reale pericolo per la salute

umana»»(14). La Procura della Repubblica di Pescara ha proposto ricorso in Cassazione, discusso nel marzo 2016, per ottenere l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Assise di Chieti. Il Giudice di legittimità ha deciso, all'udienza del 18 marzo 2016, di convertire i ricorsi proposti in appello e, per l'effetto, ha trasmesso gli atti alla Corte di Assise di appello dell'Aquila, per lo svolgimento di un nuovo processo(15). Nelle conclusioni del documento, la Commissione ha rilevato criticità e ritardi nelle attività di messa in sicurezza e bonifica del sito, *derivanti sia dalla gestione commissariale, sia dalla sovrapposizione di competenze e azioni tra una pluralità di soggetti pubblici e privati*, «E' quindi plausibile pensare che la popolazione sia stata esposta agli effetti di sostanze tossiche di origine industriale in un arco temporale molto ampio senza che ve ne sia stata evidenza analitica e neppure di indagine epidemiologica»(16). La legge di stabilità 2016 ha previsto la chiusura della decennale gestione commissariale, al fine di ricondurre le attività di bonifica alle procedure e alle competenze ordinarie (art. 1, comma 815, legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Sul tema delle bonifiche interviene anche il c.d. Collegato ambientale volto a promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (art. 31, legge 28 dicembre 2015, n. 221). Il testo modifica la disciplina delle transazioni per il ripristino ambientale dei Sin e il risarcimento del danno (art. 2, decreto-legge n. 208 del 2008), che viene abrogata, e inserisce la nuova norma all'interno del codice dell'ambiente (nuovo articolo 306-bis del d.lgs. 152/2006). Istituisce un credito d'imposta per gli anni 2017-2019, per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive (art. 56), e modifica le disposizioni vigenti sull'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste nei Sin (art. 78).

La bonifica di Bagnoli nel conflitto tra livelli territoriali di governo

La tutela dell'ambiente impone alla pubblica amministrazione di non rimanere inerte di fronte a questioni che involgono la tutela dell'ambiente, di ricorrere ai provvedimenti straordinari soltanto se presenti i presupposti di necessità e urgenza, perché l'uso distorto degli strumenti che derogano alle regole e alle competenze incide in modo negativo sui meccanismi democratici di esercizio del potere. Il principio di leale collaborazione impone ai vari enti pubblici che costituiscono la Repubblica, ossia i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato (art.114 Cost.), di cooperare tra loro per evitare conflitti e realizzare efficacemente gli obiettivi comuni (art. 120 Cost.). I rapporti tra i vari livelli di governo territoriale sono regolati anche dal principio di sussidiarietà verticale che ammette l'intervento del livello superiore soltanto nel caso in cui l'istituzione più vicina alla collettività amministrata non sia in grado di adempiere i suoi compiti in modo adeguato (art. 118 Cost.).

Le condizioni di estremo degrado in cui ancora versano le aree di rilevante interesse nazionale incluse nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, situato nel Comune di Napoli, sono state poste a fondamento dell'emanazione del decreto-legge denominato "Sblocca Italia" (d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164). Le funzioni amministrative per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana di quelle aree sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati, alle determinazioni in materia di governo del territorio (art. 33, comma 2, d.l. 133/2014). L'intervento

governativo ha suscitato molteplici critiche e soprattutto una dura opposizione da parte del Comune di Napoli, per la scelta di ricorrere al commissariamento e ad altri istituti del c.d. "stato di necessità" (artt. 1, 33, 37 e 38, decreto cit.). In particolare, alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana, sono stati preposti un Commissario straordinario del Governo e un soggetto attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale, legittimati ad agire, per i soli profili procedurali, in deroga alle disposizioni del codice dell'ambiente sui siti di interesse nazionale e sui siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale (artt. 252 e 252-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Il Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana di tale area è stato nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 settembre 2015. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015, è stata disciplinata la cabina di regia (art. 1, d.P.C.M. 15 ottobre 2015), istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per definire gli indirizzi strategici ai fini della elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, con la previsione del coinvolgimento dei soggetti interessati (art. 33, comma 13, d.l. n. 133/2014). In attuazione della normativa primaria in precedenza esaminata (art. 33, comma 12, d.l. cit.), è stato nominato come soggetto attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale società? *in house* dello Stato (art. 2, d.P.C.M. 15 ottobre 2015), sono stati definiti i suoi compiti e i suoi rapporti con il Commissario straordinario (artt. 3 e 5, d.P.C.M. 15 ottobre 2015), è stata trasferita al soggetto attuatore la proprietà? delle aree e degli immobili interessati dagli interventi, prima in proprietà? della società? per azioni Bagnoli Futura, oggi in fallimento (art. 6, d.P.C.M. 15 ottobre 2015), infine è stata disciplinata la costituzione di una società? per azioni allo scopo della salvaguardia e riqualificazione di aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio (art. 7, d.P.C.M. 15 ottobre 2015; art. 33, comma 12, d.l. cit.). Contro i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 settembre 2015 e del 15 ottobre 2015, rispettivamente di nomina del Commissario straordinario di Governo, e di adozione di interventi per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio, ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, il Comune di Napoli, al fine di ottenerne l'annullamento. L'ente locale ricorrente ha contestato la conformità? alle norme costituzionali delle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge "Sblocca Italia", da cui deriverebbe l'invalidità? dei provvedimenti attuativi impugnati. Il Collegio adito ha rigettato il ricorso per la non rilevanza o per la manifesta infondatezza di tutte le questioni di legittimità? costituzionale sollevate, con la conseguente legittimità degli atti amministrativi censurati(17). Con riguardo al primo motivo dell'illegittimità costituzionale sollevata, relativo alla mancanza, nella fattispecie concreta, della "necessità ed urgenza" quali presupposti della decretazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, la pronuncia stigmatizza l'estremo degrado ambientale dell'area di Bagnoli su cui e? intervenuto il Governo con il decreto-legge, situazione che *persiste da tempo memorabile e non e? migliorata nonostante plurimi interventi delle Autorità? competenti in via ordinaria e, perfino, di quelle istituite per affrontare l'emergenza*». Il Giudice amministrativo accenna ai tentativi di risanamento del sito non andati a buon fine, e richiama a conferma della gravità? della situazione, il sequestro giudiziario cui le aree interessate sono state sottoposte da parte della magistratura penale, poi ripristinato dal Tribunale del riesame il 30 ottobre 2014. Precisato ciò, l'adozione del decreto-legge n.133 del 2014 non è stata ritenuta iniziativa non necessaria e non urgente, il Governo «ha preso atto del persistere della condizione di grave inquinamento ambientale e dei connessi rischi per la salute pubblica, provvedendo di conseguenza». L'inerzia e l'inefficienza manifestate dagli apparati, in pregiudizio dell'obiettivo di risanamento ambientale, sono richiamate dal Collegio giudicante anche a proposito dell'altra questione sollevata dal Comune di Napoli sull'asserita violazione dei principi di omogeneità? e specificità? dei decreti-legge. A giudizio del Tar il decreto ha carattere unitario nonostante incida su

materie diverse, in quanto mira ad avviare, con mezzi straordinari ed urgenti a causa della grave compromissione dell'area territoriale interessata, un processo virtuoso per restituire competitività all'economia nazionale: «La stessa tutela dell'ambiente, in tale ottica, costituisce il presupposto necessario ed indispensabile per il miglioramento della condizione economica generale». Per il Tribunale amministrativo il decreto-legge non trascura il ruolo del Comune di Napoli nella predisposizione dei programmi di bonifica e recupero, include l'ente locale nella "cabina di regia" destinata a definire gli indirizzi strategici per il risanamento ambientale e la rigenerazione urbana (art.33, comma 12), e riconosce al Comune un ruolo consultivo nel procedimento di redazione del relativo programma (art.33, comma 13.2).

I nuovi delitti ambientali

Il 29 maggio 2015 è entrata in vigore la legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente, attesa da anni e richiesta anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha individuato la tutela dell'ambiente come uno degli obiettivi essenziali dell'Unione, ai sensi degli artt. 2 e 6 del Trattato C.E.(18). La riforma fa riferimento, sia pure in modo implicito, alla [Direttiva dell'Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008](#), che per una tutela penale dell'ambiente efficace prevede sanzioni maggiormente dissuasive nei confronti delle attività dannose «le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie» (quinto considerando). Sul piano sistematico, il testo normativo si sviluppa in tre articoli, il primo dei quali ha carattere centrale e introduce nel libro secondo del codice penale un nuovo titolo VI-*bis* rubricato "Dei delitti contro l'ambiente", in cui si ritrovano le seguenti fattispecie di reato:

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*ter* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexiesc*.p.);
- impedimento del controllo (art. 452-*septies* c.p.);
- omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.);
- ispezione di fondali marini (art. 452-*quaterdecies* c.p.).

Prima della riforma si faceva ricorso all'articolo 434 del codice penale sul cd. disastro innominato che richiede la potenza espansiva del nocimento, insieme all'attitudine ad esporre a pericolo un numero indeterminato di persone, quindi un evento straordinariamente grave e complesso ma non immane. (19) Nella lettura della novella, operata [dall'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione](#) si osserva che la norma sull'inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.) sanziona qualsiasi condotta che peggiori l'equilibrio dell'ambiente, attraverso un'azione oppure mediante un'omissione consistente nel non aver impedito l'evento pur essendo tenuti a prevenire il fatto inquinante.(20) Nel corso dell'esame in Senato, e? stato rimosso dalle norme sull'inquinamento ambientale, sul disastro ambientale e sul

traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività?, il riferimento alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e previsto il solo carattere “abusivo” della condotta illecita ([Senato della Repubblica, Disegno di legge N. 1345-B, XVII Legislatura](#)). L’Ufficio del Massimario ha interpretato l’avverbio “abusivamente” come riferito a tutte le attività? non conformi a precisi dettati normativi, comprese le situazioni in cui la condotta, pur corrispondente al contenuto formale del titolo, presenti una sostanziale incongruità? rispetto ad esso. I fenomeni di inquinamento più gravi sono sovente inseriti nel contesto delle c.d. ecomafie, in ragione di ciò l’art. 452-*octies* c.p. sulle circostanze aggravanti prevede l’aumento della pena nei casi in cui l’associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e quella di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.) siano dirette a commettere uno dei nuovi delitti ambientali, mentre l’art. 452-*novies* c.p. sull’aggravante ambientale si applica a qualsiasi reato commesso per eseguire un delitto contro l’ambiente. Nella riforma si ritrova una norma premiale che prevede forti riduzioni di pena nel caso di ravvedimento operoso, e una causa particolare di sospensione del decorso della prescrizione (art. 452-*decies* c.p.). Oltre alla previsione di nuovi reati e nuove aggravanti, il legislatore ha esteso a tali fattispecie la confisca obbligatoria delle cose utilizzate per commettere simili illeciti, anche nella forma “per equivalente” (art. 452-*undecies* c.p.), il ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto condannato (art. 452-*duodecies* c.p.), nonché il raddoppio dei termini di prescrizione (modifica dell’art. 157, comma 6, c.p.).

Nella disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, la novella introduce alcuni soltanto dei nuovi delitti ambientali tra i reati che possono dar luogo agli illeciti amministrativi degli enti (art. 25-*undecies*, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231). La mancata previsione dell’omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.) è stata ritenuta irragionevole, soprattutto se si considera che la relativa contravvenzione di cui all’art. 257 del codice dell’ambiente è ancora prevista nell’art. 25-*undecies*, comma 2, lett. c), citato(21).

Per avere contezza dei primi risultati prodotti dalla legge, si rinvia alla lettura del rapporto presentato il 22 marzo 2016 da Legambiente sui primi otto mesi di applicazione della nuova disciplina sugli ecoreati in Italia, in cui si osserva che «a fronte di 4.718 controlli effettuati, sono stati contestati 947 reati penali e violazioni amministrative, con 1.185 persone denunciate e il sequestro di 229 beni per un valore complessivo di quasi 24 milioni di euro»(22). Nel documento si ritrova un dato numerico rilevante, ossia le 774 prescrizioni elevate dall’Autorità giudiziaria nell’ambito della procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali prevista dalla nuova parte VI-*bis* del codice dell’ambiente (artt. 318-*bis* e ss., d.lgs. n. 152/2006

Note

- (1) - G.M. Flick, Elogio della dignità, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015, p. 44.
- (2) - A. Leone, P. Maddalena, T. Montanari, S. Settis, Costituzione incompiuta. Arte, paesaggio, ambiente, Einaudi, Torino, 2013, p. 58.
- (3) - A. Leone, P. Maddalena, T. Montanari, S. Settis, op. cit., p. 83.
- (4) - Tribunale di Napoli, Ufficio GIP, VIII Sezione, sentenza n. 705/13.
- (5) - Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, 9 aprile 2015, n. 24231.

- (6) - Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, 2 ottobre 2014, 1101.
- (7) - Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, 4 febbraio 2016, n. 60.
- (8) - Cfr. Corte costituzionale 9 maggio 2013, n. 85, intervenuta sul caso Ilva di Taranto.
- (9) - I riferimenti normativi dei Sin aggiornati ad aprile 2014 sono consultabili nel sito di Ispra al seguente link: http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/suolo-e-territorio/siti-contaminati/riferimenti_normativi_sin_aprile_2014.pdf ; lo stato delle procedure di bonifica delle aree contaminate aggiornato a marzo 2013 è consultabile nel sito del Ministero dell'ambiente accessibile al seguente link: http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/PROCEDURE_I
- (10) - Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 settembre 2013, n. 21; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 2 luglio 2015, n. 1529; Id., 9 gennaio 2015 n. 24; Id., 8 luglio 2014, n. 1768; T.A.R Toscana, Sez. II, 6 maggio 2009, n. 762.
- (11) - P. Fimiani, Tutela penale dell'ambiente, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 115-117.
- (12) - Relazione sulla situazione delle bonifiche dei siti contaminati: il Sin di Bussi sul Tirino, approvata dalla Commissione di inchiesta nella seduta del 14 luglio 2016.
- (13) - Relazione, cit., pp. 27 e ss.
- (14) - Relazione, cit., p. 40.
- (15) - Relazione, cit., p. 46.
- (16) - Relazione, cit., pp. 65 e ss.
- (17) - T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Prima, 22 marzo 2016, n. 1471.
- (18) - C.G.E., Grande Camera, 13 settembre 2005, c. -176/03.
- (19) - Corte di Cassazione, Sez. III Penale, 29 febbraio 2008 n. 9418.
- (20) - Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Settore penale, relazione n. III/04/2015 - Roma, 29 maggio 2015, Novita? legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".
- (21) - R. Losengo, C. Melzi d'Eril, Responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 per (alcuni) dei nuovi delitti ambientali: un "riempimento" opportuno, ma ancora da migliorare, in Ambiente e sviluppo, 2015, 10, p. 573.
- (22) - Legambiente, Ecogiustizia è fatta, Roma, 22 marzo 2016, consultabile al seguente link: http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier_legambiente_su_applicazione_legge_ecoreati.pdf